

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

AZIONE 5

“Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	2
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/XXXX
Codice intervento	222507
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 28
Programma	2021IT14FMPR001 Vers. 3.0 - Approvato in data 24/05/2024 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2024) 3582 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE.....	6
4.2	ATTIVITA' AMMISSIBILI	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO.....	7
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	8
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO.....	8
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO.....	8
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	9
4.9	SPESE AMMISSIBILI.....	9
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI.....	10
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	10
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA....	10
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI.....	11
4.14	CRITERI DI SELEZIONE.....	11
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	13
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	16
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	17
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	17
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO.....	17
4.20	NOTE	18

DEFINIZIONI

- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Impresa di pesca”- un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- "Prodotti della pesca e dell’acquacoltura": i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
- "Settore della pesca e dell’acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura.
- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un’imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull’attestazione provvisoria.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione”- Una o più operazioni, con codice da i a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” – Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- PPC – Piano di Produzione e Commercializzazione.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	<i>Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

Le azioni dell'OS 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 final), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia *Farm to Fork* e potranno sostenere anche il MO3 e il MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'OS 2.2 sosterranno la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori (OP), anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura*" è la protezione e la stabilizzazione del reddito delle imprese attive nella catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e nel magazzinaggio dei prodotti della pesca. Sarà fornito sostegno per il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi sostenuti per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ed eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, per emergenze sanitarie pubbliche e crisi internazionali (es: emergenza sanitaria dovuta al covid-19, conflitto Ucraina) per migliorare le procedure di stoccaggio delle produzioni della pesca.

Le misure volte ad assicurare e compensare in modo adeguato tali danni sono considerate uno strumento adeguato per aiutare le imprese ed assicurare lo sviluppo delle attività economiche in questi settori.

L'azione, attraverso l'intervento "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue.

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod. Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
222507	Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica	31- Compensazione

4 SCHEDE DI INTERVENTO

222507- INDENNIZZO PER EVENTI IMPREVISTI DI TIPO AMBIENTALE, CLIMATICO O DI SALUTE PUBBLICA

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutto il territorio nazionale.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 2.2:

"Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti".

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso l'attuazione di misure compensative per coprire le perdite a seguito di eventi calamitosi naturali, o altri eventi eccezionali. Il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- erogazioni di indennizzi per il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi (perdite e/o danni) dovuti a sospensione temporanea dell'attività dovuta a calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali (es: emergenze sanitarie pubbliche e crisi internazionali);

- versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare l'operazione riportata nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per l'operazione attivabile dall'intervento.

31- Compensazione

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà erogazioni per:

- a) compensazioni agli operatori attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura) per calamità naturali (calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale), altri eventi eccezionali, (emergenze sanitarie pubbliche e crisi internazionali quali ad esempio il conflitto bellico in Ucraina).

Tali compensazioni possono essere riconosciute se soddisfano le seguenti condizioni:

- l'autorità competente ha riconosciuto formalmente la natura dell'evento come evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale ovvero ad altri eventi eccezionali;
- esiste un nesso diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale ovvero ad altro evento eccezionale e la perdita di reddito.

Per il calcolo della compensazione l'AdG e gli OO.II. procederanno alla predisposizione di una metodologia di calcolo compensativa.

- b) compensazioni ad organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle seguenti condizioni:
 - a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non superi l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
 - b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superino il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
 - c) il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel corso dei tre anni di produzione immediatamente precedenti.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.28 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato. Qualora un soggetto attuatore voglia attuare il presente intervento in maniera difforme

a quanto riportato nelle presenti disposizioni attuative, dovrà uniformarsi a quanto riportato nel Reg.(UE) 2022/2473.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI;
- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013.

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'Autorità di Gestione, che dagli Organismi Intermedi. La procedura che potrà essere usata è a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14;

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Regia dall'Autorità di Gestione oppure dagli Organismi Intermedi:

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 21-27
Nel caso in cui i bandi/avvisi siano pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando, fatta eccezione per i bandi afferenti attività immateriali per le quali si può derogare da questa prescrizione. Resta nella facoltà degli OO.II. disciplinare più puntualmente tale aspetto.
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'azione per ciascuna tipologia di operazione.

Tabella 4: Modalità attuative per tipologia di operazione

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
31	Compensazione	NO	SI

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. soggetti delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima ed indicativa richiesta per l'accesso al contributo:

- relazione tecnica attestante le caratteristiche dell'operazione: attestazione delle perdite e/o dei danni subiti per sospensione temporanea dell'attività ovvero perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura e/o dei relativi mezzi di produzione;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc..

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le categorie di spese ammissibili riguardano, oneri finanziari e costi tecnici per beni servizi connessi alla stabilizzazione ed al magazzinaggio dei prodotti della pesca, compensazioni per danni subiti e perdita di reddito.

- a) Spese per beni e servizi;

- b) Spese generali;
- c) Opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a c) sopra elencate.

Relativamente alle spese inerenti il magazzinaggio di prodotti della pesca di cui all'allegato II del Reg. (UE) 1379/2013 a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli artt. 30 e 31 dello stesso Regolamento, queste riguardano i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione come costi tecnici calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione (manodopera, l'energia, i trasporti e gli altri costi operativi connessi alla conservazione) e costi finanziari, calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva di spese altresì ammissibili relativi a beni e servizi:

- ammodernamento di impianti e acquisto di macchinari ed attrezzature;
- acquisto di macchinari e attrezzature, ivi comprese celle frigorifere per il magazzinaggio del pescato anche per i mercati ittici;
- impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua ed energia elettrica;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti e funzionali all'intervento;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese inerenti analisi preliminari, progettazione, ecc..

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Tabella 5: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'art.39	100

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Non si prevede il ricorso agli strumenti finanziari.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 6: Criteri di selezione dell'intervento per le operazioni a regia

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
T3	Data di presentazione della domanda (T3) di sostegno per l'operazione di codice 31	C=0 data max C=1 data min		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) ¹ (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0		
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	C=0 ton min C=1 ton max		
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP) (R7)	R7=0 N min R7=1 N max		

¹ Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SR8	Volume di produzione commercializzabile in tonnellate delle specie riconosciute in caso di OP della pesca su base compartimentale (R8)	$R8 \leq \text{Min}$ C=0 $\text{Min} < R8 < \text{Max}$ C=R8/Max $R8 > \text{Max}$ C=1		
SR9	Volume di produzione commercializzabile in tonnellate delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura, su base regionale (R9)	$R9 \leq \text{Min}$ C=0 $\text{Min} < R9 < \text{Max}$ C=R9/Max $R9 > \text{Max}$ C=1		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Entità del danno (O1)	O1 perdita min= 25% fatturato C=0 O1 perdita max C=1		
SO2	Periodo di sospensione (O2)	O2 periodo 4 mesi C=0 O2 periodo max C=1		
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1		
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra "0" (il valore "0" potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Tabella 7: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	20
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP)	10
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura	10

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui paragrafo 4.14.

Tabella 8: Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T3	Data di presentazione della domanda di sostegno	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione Giorni (G) trascorsi tra l'apertura del bando e la data di presentazione dell'istanza ad es. $20 < G < 60$, $C=0$; $10 < G < 20$ $C=0,5$; $G < 10$, $C=1$
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

		posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$; $C=0,25$ $0 < ULA \leq 1$; $C=0,50$ $1 < ULA \leq 2$; $C=0,75$ $2 < ULA \leq 3$; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti ² (impresa familiare)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare un soggetto richiedente che si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare)
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al Volume della produzione ovvero numero di avannotti ad es. $1 < t < 5$, $C=0$; $5 < t < 100$ $C=0,5$; $t > 100$, $C=1$
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero di produttori all'interno dell'organizzazione. Ad es. $R7=2$, $C=0$; $2 < R7 < 5$ $C=0,5$; $5 < R7 > 10$ $C=1$ con $2 = \min$ e $10 = \max$
SR8	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca. I soggetti attuatori scelgono un valore minimo di produzione al di sotto del quale il valore assunto dal coefficiente C è pari a 0 ed un valore massimo oltre il quale il valore del coefficiente C è pari ad 1. Tra il valore minimo e valore massimo, il valore assunto da C, è dato dal rapporto tra la produzione dell'OP e quella complessiva su base compartimentale
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura. I soggetti attuatori scelgono un valore minimo di produzione al di sotto del quale il valore assunto dal coefficiente C è pari a 0 ed un valore massimo oltre il quale il valore del coefficiente C è pari ad 1. Tra il valore minimo e valore massimo, il valore assunto da C, è dato dal rapporto tra la produzione dell'OP e quella complessiva su base regionale
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di sostenere le imprese nei settori della commercializzazione diretta e trasformazione dei prodotti di pesca e acquacoltura, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.

² Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Entità del danno	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione all'entità del danno ad es. perdita<25% fatturato, C=0; 25% fatturato<perdita<50% fatturato C=0,5; perdita>50% fatturato, C=1
SO2	Periodo di sospensione	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione alla durata in mesi del periodo di sospensione ad es: periodo=4 mesi, C=0; 25% 4 mesi<periodo<8 mesi C=0,5; periodo>8 mesi, C=1
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa riguarda metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa riguarda iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato

Relativamente alle misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per l'attuazione della compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto internazionale Russia- Ucraina, si adottano quali criteri per la selezione dell'intervento quelli riportati nella tabella che segue ed approvati in Comitato di Sorveglianza con procedura scritta in data 12/04/2023.

Tabella 9: Criteri di selezione dell'intervento per l'operazione a regia di compensazione finanziaria per il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto internazionale Russia- Ucraina

OPERAZIONE A REGIA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	COEFFICIENTE C (0≤C≤1)	PESO Ps (0≤C≤100)	PUNTEGGIO P=C X PS (0<C<100)
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min		
SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Maggiore numero di kW	C=0 kW min C=1 kW max		
SR2	Volume della produzione ovvero numero di avannotti	C=0 ton min C=1 ton max		
SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE DALL'INTERVENTO				
SO1	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca, e 360.000 per quelle acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia.	C=0 min perdita C=1 max perdita		

In analogia a quanto previsto per l'attuazione della Misura 5.68 par.3 nell'ambito delle misure cofinanziate dal PO FEAMP 14-20, si ritiene di dover garantire a tutte le imprese richiedenti ed ammissibili una compensazione finanziaria, indipendentemente dal punteggio raggiunto in fase di selezione dell'intervento ed alla relativa posizione in graduatoria; pertanto qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presenti in graduatoria si procederà alla rimodulazione dell'importo complessivo della compensazione, che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili ed all'ammontare della compensazione spettante a ciascun richiedente.

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.2 sono i seguenti:

Tabella 10 indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
31	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione.

Maggiori informazioni sono riportate al paragrafo 4.20

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 11 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Indennizzo per eventi impreveduti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica	222507	0	0

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

4.20 NOTE

Operazioni attivabili

Per l'operazione 31 di cui al comma a)

- il sostegno può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.

Per l'operazione 31 di cui al comma b):

- il sostegno è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano;
- gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:
 - i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
 - i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;

Tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico;

- gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell'ambito di tali controlli, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.

Criteri di ammissibilità

Tabella 3: Nel caso in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti.

Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

A tal proposito si specifica che, al fine di evitare la notifica dell'aiuto concesso,

- a) per alcune tipologie di compensazioni di cui all'operazione di codice 31, si ha che:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

- relativamente ai danni arrecati da calamità naturali, l'operazione deve essere attuata conformemente a quanto previsto all'art. 49 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali" del Reg. (UE) 2473/2022 in tema di compensazione;
- per gli eventi climatici avversi, l'operazione deve essere attuata conformemente a quanto previsto all'art.51" Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali" del Reg. (UE) 2473/2022.

Opzioni semplificate in materia di costi

I soggetti attuatori in fase di predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici potranno ammettere, relativamente alle spese, l'utilizzo delle opzioni di costo standard già approvate dall'AdG.

Spese ammissibili

I paragrafi 4.9 e 4.10 fanno riferimento all'ultima versione della bozza di DPR sulle spese ammissibili 2021-2027, in corso di definizione.

Intensità di aiuto

Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate. In particolare per i partenariati la domanda dovrà risultare unitaria ancorché poi, come riportato in precedenza, venga suddivisa in procedimenti distinti i quali terranno conto della connessione complessiva sia del contesto progettuale che dei diversi soggetti beneficiari facenti parte del complessivo partenariato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nella tabella 10, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.